



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 giugno 2010 (30.06)  
(OR. en)**

**10974/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0132 (COD)**

---

**CODEC 554  
EF 62  
ECOFIN 366  
DRS 25**

**NOTA**

---

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 14 - 17 giugno 2010)

---

**I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore, Wolf KLINZ (DE - ALDE), ha presentato una relazione contenente un unico emendamento di compromesso (emendamento 88) alla proposta di direttiva a nome dei gruppi politici ALDE, PPE, S&D e CRE. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 17 giugno 2010, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso alla proposta. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo " █ " e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo " || " .

---

<sup>1</sup> Per preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali, le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro l'8 luglio 2010.

**P7\_TA-PROV(2010)0227**

**Offerta pubblica di strumenti finanziari e armonizzazione degli obblighi di trasparenza (modifica delle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE) \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0491),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 44 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0170/2009),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere della Banca centrale europea<sup>1</sup>,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 2010<sup>2</sup>,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0102/2010),

---

<sup>1</sup> GU C 19, del 26.1.2010, pag. 1.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2010 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,  
vista la proposta della Commissione europea,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
visto il parere della Banca centrale europea<sup>2</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>3</sup>,  
considerando che:

- (1) Il Consiglio europeo, riunito l'8 e il 9 marzo 2007, ha convenuto sulla necessità di ridurre del 25% gli oneri amministrativi a carico delle imprese entro il 2012, al fine di accrescere la competitività delle imprese *nell'Unione europea*.
- (2) Secondo le indicazioni della Commissione, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari<sup>4</sup> è uno degli atti legislativi contenenti obblighi per le imprese che appaiono in parte onerosi.
- (3) Occorre rivedere tali obblighi per ridurre al minimo indispensabile gli oneri che gravano sulle imprese *nell'Unione europea* senza compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari *nell'Unione europea*.

---

<sup>1</sup> Parere del 18 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

<sup>2</sup> GU C 19 del 26.1.2010, pag. 1.

<sup>3</sup> Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010.

<sup>4</sup> GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

- (4) La direttiva 2003/71/CE impone alla Commissione di valutare l'applicazione della stessa direttiva dopo cinque anni dall'entrata in vigore e di presentare, se del caso, proposte di revisione. Dalla valutazione è emerso che occorre modificare alcuni elementi della direttiva 2003/71/CE per semplificarne e migliorarne l'applicazione, per accrescerne l'efficienza e per aumentare la competitività internazionale *dell'Unione europea*, contribuendo allo stesso tempo alla riduzione degli oneri amministrativi.
- (5) *A seguito delle conclusioni della relazione del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea (gruppo Larosière), la Commissione ha presentato il 23 settembre 2009 proposte legislative concrete per la creazione di un sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), comprendente una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria operanti in tandem con le nuove autorità di vigilanza europee. Inoltre, la neoistituita Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sostituirà il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR).*
- (6) Per ragioni di certezza e di efficienza occorre chiarire il metodo di calcolo dell'importo massimo delle offerte ai sensi della direttiva 2003/71/CE. È opportuno che il corrispettivo totale per talune offerte indicato nella predetta direttiva venga calcolato su base *dell'Unione europea*.
- (7) In relazione al collocamento privato di strumenti finanziari, occorre che le imprese di investimento e gli enti creditizi siano autorizzati a trattare come investitori qualificati le persone fisiche e giuridiche *definite all'allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari<sup>1</sup> e ad altre persone fisiche o giuridiche* che essi trattano come clienti professionali o che sono riconosciute come controparti qualificate ai sensi della direttiva 2004/39/CE. *Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi della presente direttiva.* Un allineamento in questo senso delle disposizioni pertinenti delle direttive 2003/71/CE e 2004/39/CE ridurrebbe la complessità e i costi per le imprese di investimento quando effettuano collocamenti privati perché le imprese sarebbero in grado di definire le persone a cui destinare il collocamento sulla base del proprio elenco interno di clienti professionali e di controparti qualificate. *Occorre che l'emittente possa fare affidamento sull'elenco dei clienti professionali e delle controparti qualificate predisposto ai sensi dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE.* Pertanto, occorre ampliare la definizione di investitore qualificato di cui alla direttiva 2003/71/CE per includervi dette persone e non dovrebbe essere mantenuto in vigore un regime di registri distinti.
- (8) *Garantire la corretta e piena applicazione del diritto dell'Unione europea è un requisito fondamentale per l'integrità, l'efficienza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Ci si aspetta che l'istituzione dell'ESMA contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo stabilendo una regolamentazione unica e promuovendo un approccio più convergente in materia di controllo e di approvazione dei prospetti. La Commissione dovrebbe effettuare una revisione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto ii) della direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda la limitazione sulla determinazione dello Stato membro d'origine per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale è inferiore a 1000 EUR. A seguito di tale revisione, essa dovrebbe considerare se tale disposizione debba essere mantenuta o modificata.*

---

<sup>1</sup> *GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.*

- (9) *Il massimale di 50 000 EUR di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2003/71/CE non rispecchia più la distinzione tra investitori al dettaglio e investitori professionali in termini di capacità degli investitori, poiché sembra che anche gli investitori al dettaglio abbiano recentemente investito più di 50 000 EUR in una singola transazione. Per questo motivo, è opportuno aumentare il massimale suddetto e modificare di conseguenza altre disposizioni in cui tale massimale è menzionato. Occorre apportare opportuni adeguamenti alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato<sup>1</sup>. A seguito di tali modifiche e tenendo in considerazione il periodo residuo dei titoli di debito, dovrebbe essere prevista una norma di salvaguardia in relazione all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 6 della direttiva 2004/109/CE nel caso di titoli di debito del valore nominale unitario di almeno 50 000 EUR, che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.*
- (10) Un prospetto valido redatto dall'emittente o *dalla persona responsabile della redazione del prospetto* e disponibile al pubblico al momento del collocamento finale degli strumenti finanziari tramite intermediari finanziari o in occasione di ogni rivendita successiva di strumenti finanziari fornisce informazioni sufficienti agli investitori perché questi possano prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. Pertanto, è opportuno che gli intermediari finanziari che collocano o che rivendono successivamente strumenti finanziari siano autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall'emittente o *dalla persona responsabile dell'elaborazione del prospetto*, purché valido e con i dovuti supplementi, conformemente all'articolo 9 e all'articolo 16 della direttiva 2003/71/CE, e che l'emittente o *la persona* responsabile dell'elaborazione del predetto prospetto dia il suo assenso all'utilizzo. *L'emittente o la persona responsabile dell'elaborazione del prospetto dovrebbero poter porre condizioni al proprio consenso. Il consenso, comprese le eventuali relative condizioni, è espresso in un accordo scritto fra le parti interessate che consente alle parti di valutare se la rivendita o il collocamento definitivo dei titoli è conforme all'accordo. Una volta dato l'assenso, l'emittente o la persona responsabile dell'elaborazione del prospetto originario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni in esso contenute e, nel caso di un prospetto di base, di fornire e depositare gli ultimi elementi informativi senza che sia necessario richiedere un altro prospetto.* Tuttavia, qualora l'emittente o *la persona* responsabile dell'elaborazione del prospetto iniziale non acconsenta all'utilizzo, occorre che l'intermediario finanziario sia tenuto a pubblicare un nuovo prospetto. *In tal caso, l'intermediario finanziario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni fornite nel prospetto, comprese tutte le informazioni incluse mediante riferimento e, nel caso di un prospetto di base, gli ultimi elementi informativi.*
- (11) *Onde consentire l'efficace applicazione della direttiva 2003/71/CE, della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza) e della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (direttiva sugli abusi di mercato)<sup>2</sup> e chiarirne differenze e sovrapposizioni problematiche, occorre che la Commissione proponga una definizione di "mercato primario", "mercato secondario" e "offerta pubblica".*
- (12) *Le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di responsabilità denotano notevoli differenze, essendo il diritto civile materia di competenza nazionale. Al fine di identificare e monitorare il quadro normativo vigente negli Stati membri, occorre che la*

<sup>1</sup> GUL 390 del 31.12.2004, pag. 38.

<sup>2</sup> GUL 96 del 12.4.2003, pag. 16.

*Commissione europea predisponga una tavola comparativa dei vari regimi normativi degli Stati membri.*

- (13) *L'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/71/CE stipula, nella sua prima parte, che l'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica alle azioni offerte, assegnate a o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, un'offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a 100 000 EUR è del tutto esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto. Ciò rende superflua la deroga dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dal momento che un'offerta gratuita è coperta dalla portata dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).*
- (14) *Le deroghe in vigore per azioni offerte, assegnate o da assegnare a dipendenti o ex dipendenti o ad amministratori o ex amministratori sono troppo restrittive per essere utili ad un numero significativo di datori di lavoro che gestiscono regimi di azionariato per i lavoratori nell'Unione europea. La partecipazione dei lavoratori nell'Unione europea è importante soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), nelle quali i singoli dipendenti potrebbero avere un ruolo significativo per il successo della società. Pertanto, non dovrebbe sussistere l'obbligo di elaborare un prospetto per offerte effettuate nel quadro di un regime di partecipazione azionaria dei dipendenti di una società europea. Se i titoli non sono ammessi alla negoziazione, l'emittente non è soggetto a specifici obblighi di informazione continua e norme in materia di abusi di mercato. Pertanto, i datori di lavoro o le imprese collegate dovrebbero aggiornare il documento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/71/CE, ove necessario, per un'adeguata valutazione dei titoli. La deroga dovrebbe essere estesa anche alle offerte al pubblico e alle ammissioni alla negoziazione delle società registrate al di fuori dell'Unione europea i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel mercato di un paese terzo. In quest'ultimo caso, affinché la deroga possa essere applicata, la Commissione deve avere preso una decisione positiva sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza della corrispondente regolamentazione dei mercati nel paese terzo. Ciò dovrebbe consentire ai dipendenti europei di avere accesso ad una informazione permanente sulla società.*
- (15) *La nota di sintesi del prospetto dovrebbe essere una fonte fondamentale di informazioni per gli investitori al dettaglio. È opportuno che essa sia breve, semplice, chiara e comprensibile per gli investitori interessati e che costituisca una parte autonoma del prospetto. Occorre che si concentri sulle informazioni essenziali di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte e ammissioni di strumenti finanziari prendere in considerazione. Tali informazioni essenziali dovrebbero riguardare le caratteristiche essenziali dell'emittente, i rischi connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esse dovrebbero inoltre includere le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate imputate dall'emittente o dall'offerente a carico degli investitori, e indicare le spese totali stimate, poiché queste potrebbero essere sostanziali. Esse dovrebbero altresì informare l'investitore in merito ai diritti connessi allo strumento finanziario e ai rischi associati a tale investimento. Il formato della nota di sintesi dovrebbe essere configurato in modo da consentire la comparazione delle sintesi di prodotti simili, assicurando che le informazioni equivalenti compaiano sempre nella stessa posizione nella sintesi.*
- (16) *Occorre che gli Stati membri provvedano affinché nessuna persona sia chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che essa stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto alle parti in questione del prospetto. La nota di sintesi per gli investitori dovrebbe contenere una chiara avvertenza al riguardo.*
- (17) *È opportuno chiarire che gli ultimi elementi informativi di un prospetto di base dovrebbero contenere solo note informative sullo strumento finanziario specifiche all'emissione e che possono essere determinate solo al momento della singola emissione. Tali informazioni possono includere, ad esempio, l'International Securities*

*Identification Number (ISIN), il prezzo di emissione, la data di scadenza, la cedola, la data di esercizio, il prezzo di esercizio, il prezzo di rimborso e altri termini non noti al momento dell'elaborazione del prospetto. Altre nuove informazioni atte a influire sulla valutazione dell'emittente e degli strumenti finanziari dovrebbero essere generalmente incluse in un supplemento al prospetto. Inoltre, al fine di adempiere l'obbligo di fornire informazioni essenziali anche in un prospetto di base, gli emittenti dovrebbero conciliare la sintesi con elementi pertinenti degli ultimi elementi informativi in un modo facilmente accessibile agli investitori. In tali casi non dovrebbe essere richiesto un assenso apposito.*

- (18) Per rafforzare l'efficacia delle emissioni *preferenziali di titoli di capitale* e tenere adeguatamente conto delle dimensioni degli emittenti, *fatta salva la tutela degli investitori, dovrebbe essere introdotto un adeguato regime di pubblicità per le offerte di azioni agli azionisti esistenti, i quali possono sottoscrivere tali azioni o vendere il diritto di sottoscrivere le azioni e le offerte da parte delle PMI, e gli emittenti con ridotta capitalizzazione di mercato, vale a dire le piccole società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, e le offerte di strumenti finanziari diversi dai titoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE, rilasciati da istituti di credito. Se tali istituti di credito emettono titoli al di sotto del limite fissato da detto articolo, ma scelgono di attuare il regime della direttiva e, di conseguenza, elaborare un prospetto, dovrebbero essere ammessi a beneficiare del regime informativo proporzionato. Il regime informativo proporzionato per le emissioni preferenziali dovrebbe essere applicato qualora le azioni offerte sono della stessa classe delle azioni dell'emittente ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2004/39/CE, fino a quando l'impianto è soggetto ad opportuni requisiti di informazione permanente e norme in materia di abusi di mercato. L'ESMA dovrebbe emanare orientamenti per quanto riguarda tali condizioni, al fine di garantire un approccio coerente da parte delle autorità competenti.*
- (19) Gli Stati membri pubblicano molte informazioni sulla loro situazione finanziaria, in generale disponibili pubblicamente. Pertanto, nel caso in cui uno Stato membro *dell'Unione europea* garantisca un'offerta di strumenti finanziari, occorre che l'emittente non sia tenuto a fornire nel prospetto informazioni sullo Stato membro nella sua funzione di garante.
- (20) *Ai fini di una maggiore certezza giuridica, occorre che la validità del prospetto decorra dalla data della sua approvazione, data che può essere agevolmente verificata dall'autorità competente. Inoltre, al fine di migliorare la flessibilità per gli emittenti, essi dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il documento di registrazione anche secondo la normale procedura di completamento del prospetto tramite supplementi.*
- (21) A seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2004/109/CE **■**, l'obbligo imposto agli emittenti dalla direttiva 2003/71/CE di presentare annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni pubblicate nei dodici mesi precedenti la pubblicazione del prospetto è diventato un doppione e dovrebbe quindi essere abrogato. Pertanto, è opportuno che invece di esser aggiornato conformemente all'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE, il documento di registrazione sia completato con supplementi *o note informative*.
- (22) *Internet assicura un facile accesso alle informazioni. Pertanto, al fine di garantire una migliore accessibilità agli investitori, il prospetto dovrebbe essere sempre pubblicato in formato elettronico. Quando una persona diversa dall'emittente è responsabile dell'elaborazione del prospetto, dovrebbe essere sufficiente pubblicare il prospetto sul sito web di tale persona.*

- (23) *Ai fini di una maggiore certezza giuridica, dovrebbe essere chiarito quando vengono a cessare l'obbligo di pubblicazione di un supplemento al prospetto e il diritto di revoca. È prudente considerare tali disposizioni separatamente.* Occorre che l'obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto termini alla chiusura definitiva del periodo di offerta ovvero, se *successivo*, nel momento in cui inizia la negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato. *D'altra parte, il diritto di revocare l'accettazione dovrebbe essere applicabile solo se il prospetto si riferisce a un'offerta di strumenti finanziari al pubblico e il nuovo fattore, errore o imprecisione siano emersi prima della chiusura definitiva dell'offerta e della consegna degli strumenti finanziari. Pertanto, il diritto di revoca è connesso alla tempistica del nuovo fattore, dell'errore o dell'imprecisione che motiva un supplemento e presuppone che tale evento si sia verificato mentre l'offerta è ancora aperta e prima della consegna dei titoli.*
- (24) L'armonizzazione a livello *dell'Unione europea* del termine entro il quale gli investitori possono esercitare il diritto di revoca dell'accettazione precedentemente espressa in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto creerebbe certezza per gli emittenti che effettuano offerte transfrontaliere di strumenti finanziari. Per garantire flessibilità agli emittenti i cui paesi prevedono tradizionalmente termini più lunghi in materia, occorre che l'emittente o l'offerente *abbiano* la possibilità di prorogare volontariamente il termine per l'esercizio di questo diritto. *Ai fini di una maggiore certezza giuridica, occorre che il supplemento al prospetto precisi la data di cessazione del diritto di revoca.*
- (25) È opportuno che l'autorità responsabile dell'approvazione del prospetto trasmetta anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto il certificato di approvazione del prospetto trasmesso alle autorità degli Stati membri ospitanti conformemente alla direttiva 2003/71/CE, in modo che l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto possano essere certi del se e del quando la trasmissione sia stata realmente effettuata.
- (26) Occorre che le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva siano adottate *mediante atti di esecuzione* conformemente *all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*. *È particolarmente importante che il Parlamento europeo riceva i progetti di misure e i progetti di atti esecutivi, nonché ogni altra informazione utile, prima che la Commissione decida in merito all'equivalenza dei prospetti elaborati in un determinato paese terzo.*
- (27) *Al fine di rispettare i principi enunciati al considerando 41 della direttiva 2003/71/CE, di tenere conto dei progressi tecnici nei mercati finanziari e di specificare i requisiti fissati dalla direttiva 2003/71/CE, occorre autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE. In particolare, gli atti delegati possono essere necessari per aggiornare i limiti, le definizioni e i massimali per le capitalizzazioni di mercato ridotte e le PMI stabilite nella presente direttiva e nella direttiva 2003/71/CE e specificare il contenuto e la forma della nota di sintesi in funzione dell'esito del dibattito avviato dalla comunicazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sui prodotti di investimento al dettaglio preassemblati, allineando per quanto possibile il contenuto e la forma della nota di sintesi sugli strumenti finanziari all'esito di detta iniziativa, evitando la duplicazione dei documenti e la potenziale confusione per gli investitori, e minimizzando i costi sostenuti.*
- (28) *In questo caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro tre mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del*

*Consiglio, tale periodo può essere prorogato di tre mesi per questioni particolarmente problematiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale rapida approvazione degli atti delegati è particolarmente indicata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio per conformarsi a calendari fissati nell'atto di base per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.*

- (29) *Nella dichiarazione 39 relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, la Conferenza ha preso nota dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi costante.*
- (30) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri amministrativi relativi alla pubblicazione del prospetto in caso di offerta al pubblico di strumenti finanziari e di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati *nell'Unione europea*, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello *dell'Unione europea, quest'ultima* può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato *sull'Unione europea*. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

#### Modifiche alla direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è modificato come segue:
- i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- "h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta *nell'Unione europea* sia inferiore a **5 000 000 di EUR**, il cui termine è calcolato per un periodo di dodici mesi;"
- ii) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
- "j) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell'offerta *nell'Unione europea* sia inferiore a **75 000 000 di EUR**; questo limite è calcolato su un periodo di dodici mesi, a condizione che tali strumenti finanziari:
- i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
- ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, *compresa l'inflazione*, la Commissione adotta, *mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater*, misure concernenti l'adeguamento dei limiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere h) e j).";

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1:

i) la lettera e) è *sostituita dalla seguente*:

*"e) "investitori qualificati": persone fisiche o giuridiche di cui alla sezione I dell'allegato II, punti da 1 a 4 della direttiva 2004/39/CE e le persone fisiche e giuridiche che sono, su richiesta, trattate come clienti professionali o che sono riconosciute come controparti qualificate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, a meno che non abbiano richiesto di essere trattate come clienti non professionali. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi della presente direttiva;"*

ii) *si aggiungono le seguenti lettere*:

*"s) "documento informativo essenziale": informazioni sintetiche adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi degli strumenti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di decidere quali offerte di strumenti finanziari esaminare in modo più approfondito. In funzione dell'offerta e degli strumenti finanziari in questione, il documento informativo essenziale include gli elementi seguenti:*

*i) una succinta descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle loro caratteristiche essenziali, incluse le attività, passività e la situazione finanziaria;*

*ii) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nello strumento finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi agli strumenti finanziari;*

*iii) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente o dall'offerente;*

*iv) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione;*

*v) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi;*

t) **"società con ridotta capitalizzazione di mercato": una società quotata su un mercato regolamentato con una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 000 000 di EUR, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno dei tre precedenti anni civili."**;

b) **i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;**

c) **il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

**"4. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 bis e 24 ter, le definizioni di cui al paragrafo 1, comprese le disposizioni volte a adattare le soglie per la definizione delle PMI e le soglie per la ridotta capitalizzazione di mercato, tenuto conto della situazione dei vari mercati, della normativa e delle raccomandazioni europee e degli sviluppi economici."**;

3) **l'articolo 3 è modificato come segue:**

a) **al paragrafo 2:**

i) **al primo comma, le lettere da b) ad e) sono sostituite dalle seguenti:**

**"b) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati; e/o";**

**c) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 100 000 EUR per investitore, per ogni offerta separata; e/o**

**d) un'offerta di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 100 000 EUR; e/o**

**e) un'offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale *nell'Unione europea* inferiore a 100 000 EUR; questo limite è calcolato su un periodo di dodici mesi."**;

ii) **è aggiunto il seguente comma:**

**"Gli Stati membri non impongono un altro prospetto nelle predette rivendite successive di strumenti finanziari o nei predetti collocamenti definitivi di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell'articolo 9 e l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio assenso all'utilizzo *mediante accordo scritto*."**;

b) **è aggiunto il seguente paragrafo:**

**"4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, compresa l'inflazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter, e 24 quater, misure concernenti le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da c) ad e)."**;

4) *l'articolo 4 è modificato come segue:*

a) *al paragrafo 1, la lettera da c) ad e) sono sostituite dalle seguenti:*

- "c) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o divisione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa dell'Unione;*
- d) dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;*
- e) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o da parte di un'impresa collegata, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale nell'Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.*

*La lettera e) si applica anche a una società registrata al di fuori dell'Unione europea i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel mercato di paese terzo. In quest'ultimo caso, l'esenzione si applica a condizione che informazioni adeguate, fra cui il documento sopra citato, siano disponibili almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza riguardo al mercato terzo di cui trattasi.*

*Previa richiesta da parte di un'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione adotta le decisioni di equivalenza secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, affermando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che un mercato regolamentato autorizzato in tale paese terzo soddisfa i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente punto, equivalenti ai requisiti derivanti dal titolo III della direttiva 2004/39/CE, dalla direttiva 2003/6/CE e della direttiva 2004/109/EC, e che sono soggetti a un'efficace vigilanza a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. L'autorità competente dello Stato membro interessato indica i motivi in base ai quali ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione possono essere considerati equivalenti e fornisce informazioni utili a tal fine.*

*Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le seguenti condizioni:*

- i) i mercati nel paese terzo sono soggetti ad autorizzazione e ad una vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa;*
- ii) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, per cui tali strumenti possono essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e sono liberamente negoziabili;*

- iii) *gli emittenti di valori mobiliari sono soggetti ad obblighi di informazione periodica e continua che garantiscono un elevato livello di tutela degli investitori; nonché*
- iv) *assicura la trasparenza e l'integrità del mercato, evitando gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato.*

*Per tenere conto degli sviluppi dei mercati finanziari, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater, misure intese a precisare i criteri di cui sopra o aggiungere ulteriori criteri da applicare nella valutazione dell'equivalenza.";*

b) *al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*"d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o divisione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa dell'Unione.";*

5) *l'articolo 5 è modificato come segue:*

a) *al paragrafo 2:*

i) *al primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:*

*"2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. **Esso** contiene anche una nota di sintesi **la quale, concisamente e** in linguaggio non tecnico **fornisce le** informazioni essenziali nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi del prospetto forniscono, **unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali degli strumenti finanziari in questione, che consentano agli investitori di stabilire se investire in tali strumenti.***

*La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di strumenti finanziari simili e il suo contenuto dovrebbe includere le informazioni essenziali sugli strumenti finanziari in questione, che consentano agli investitori di stabilire se investire in tali strumenti. La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:"*

ii) *il secondo comma è sostituito dal seguente:*

*"Se il prospetto si riferisce all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR, non vi è obbligo di redigere una nota di sintesi, a meno che uno Stato membro non ne faccia richiesta, come previsto all'articolo 19, paragrafo 4.";*

b) *il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:*

*"3. L'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e un documento informativo essenziale. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull'emittente. La nota*

*informativa sugli strumenti finanziari contiene informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato."*;

c) *al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

*"Se gli ultimi elementi informativi dell'offerta non sono inclusi nel prospetto di base né in un supplemento, tali ultimi elementi informativi sono messi a disposizione degli investitori e depositati presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e comunicati dall'emittente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti al momento di ciascuna offerta al pubblico non appena possibile e, se possibile, prima dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione. Gli ultimi elementi informativi includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzati per completare il prospetto di base. In tali casi si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)."*;

d) *il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

*"5. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter, e 24 quater, le misure seguenti:*

- a) *il formato del prospetto o del prospetto di base, la nota di sintesi, gli ultimi elementi informativi e i supplementi al prospetto; nonché*
- b) *il contenuto dettagliato e la forma specifica del documento informativo essenziale da includere nella nota di sintesi.*

*Tali atti delegati sono adottati entro il...\*.*

---

*\* GU inserire la data: diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva."*;

6) all'articolo 6, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

*"Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto **oppure, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto**, non contenga informazioni essenziali che consentano agli investitori **di stabilire se investire in tali strumenti**. La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza al riguardo."*;

7) *l'articolo 7 è modificato come segue:*

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Gli atti delegati dettagliati riguardanti le informazioni specifiche che devono essere incluse in un prospetto, prive di ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti, sono adottate dalla Commissione a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater."*;

b) al paragrafo 2:

i) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*"b) i diversi tipi e le caratteristiche di offerte al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possibili per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. Le informazioni da includere nel prospetto per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR sono quelle utili per gli investitori interessati;"*;

ii) *la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

*"e) la diversa natura delle attività e delle dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), società con ridotta capitalizzazione di mercato e PMI. Per tali imprese le informazioni sono adeguate alle loro dimensioni e, se del caso, al più breve periodo trascorso dalla loro costituzione;"*;

iii) *è aggiunta la seguente lettera:*

*"g) alle offerte di azioni da parte di società le cui azioni della stessa classe sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, che sono soggette ad opportuni requisiti di informazione permanente e norme in materia di abusi di mercato, sempre che l'emittente non abbia disatteso i diritti vincolanti di prelazione;"*;

c) *il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:*

*"3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si fondano su standard informativi nell'ambito finanziario e non quali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dall'Organizzazione interregionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), e sugli allegati indicativi della presente direttiva;"*;

8) *l'articolo 8, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:*

*"4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter, e 24 quater, le misure relative al paragrafo 2;"*;

9) *l'articolo 9 è così modificato:*

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Il prospetto rimane valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 16;*

*"*;

b) *il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

"4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato e approvato, rimane valido per un periodo di **dodici mesi**. Il documento di registrazione, **aggiornato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 o dell'articolo 16**, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.";

10) l'articolo 10 è soppresso.

11) l'articolo 11 è modificato come segue:

**a)** il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri permettono che le informazioni richieste siano incluse nel prospetto mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, che siano stati approvati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o depositati presso quest'ultima ai sensi della presente direttiva o della direttiva 2004/109/CE. Deve trattarsi delle informazioni più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.";

**b)** **il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

**"3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter, e 24 quater, le misure concernenti le informazioni da includere mediante riferimento.";**

12) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In tal caso, **la nota informativa fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni siano fornite in un supplemento al prospetto come previsto nell'articolo 16.** La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.";

13) **all'articolo 13, il paragrafo 7, è sostituito dal seguente:**

**"7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter, e 24 quater, le misure concernenti le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.";**

14) **l'articolo 14 è così modificato:**

**a)** **al paragrafo 2:**

**i)** **al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

**"c) in forma elettronica sul sito web dell'emittente o, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario; o";**

**ii)** **il secondo comma è sostituito dal seguente:**

**"Gli Stati membri chiedono agli emittenti o alle persone responsabili dell'elaborazione del prospetto che pubblicano il loro prospetto a norma delle**

*lettere a) o b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).";*

b) *il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:*

*"8. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter, e 24 quater, le misure relative ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.";*

15) *all'articolo 15, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:*

*"7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater, misure concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e concernenti il paragrafo 4.";*

16) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

Supplemento al prospetto

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora **successivo**, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, con supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

2. *Se il prospetto si riferisce all'offerta di strumenti finanziari al pubblico*, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione, *sempre che i fatti nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni ai sensi del paragrafo 1 siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico e della consegna dei valori mobiliari*. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente ■. *La data ultima alla quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.";*

17) all'articolo 18 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente al progetto di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione dello stesso, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla presente direttiva e una copia del prospetto stesso. Se del caso, il certificato è accompagnato da una traduzione della nota di sintesi, prodotta sotto la

responsabilità dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto. La medesima procedura si applica per gli eventuali supplementi del prospetto. Contestualmente all'invio all'autorità competente dello Stato membro ospitante, il certificato di approvazione viene inviato anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto.”;

18) *all'articolo 19 il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

*"4. Qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, a seconda dei casi. Gli Stati membri possono scegliere di prescrivere nella legislazione nazionale che sia redatta una nota di sintesi nella o nelle loro lingue ufficiali.";*

19) *all'articolo 20, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:*

*"3. La Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater, misure intese a stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 5 e 7.";*

20) *nella sezione I, parte C), nelle sezioni III e IV dell'allegato I, nella sezione II dell'allegato II, nelle sezioni II e III dell'allegato III e al terzo punto dell'allegato IV, l'espressione "nota di sintesi" è sostituita dall'espressione "informazioni essenziali";*

21) *sono inseriti gli articoli seguenti:*

*"Articolo 24 bis*

*Esercizio della delega*

*1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 7 e all'articolo 20, paragrafo 3, sono conferiti alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 24 ter.*

*2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*3. I poteri conferiti alla Commissione di adottare atti delegati sono soggetti alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater.*

*Articolo 24 ter*

*Revoca della delega*

*1. La delega di poteri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 7 e all'articolo 20, paragrafo 3, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.*

*2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.*

*3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

#### *Articolo 24 quater*

##### *Obiezioni agli atti delegati*

*1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica.*

*Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi.*

*2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.*

*L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.*

*3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."*

#### Articolo 2

##### Modifica della direttiva 2004/109/CE

***La direttiva 2004/109/CE è così modificata:***

***1)*** all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), **■** il punto i) è sostituito dal seguente:

***"i)*** per gli emittenti ***di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1 000 EUR o per gli emittenti*** di azioni:

- quando l'emittente ha sede nell'***Unione europea***, lo Stato membro nel quale ha la sede legale;
- quando l'emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto iii), della direttiva 2003/71/CE."

*La definizione di "Stato membro d'origine" si applica ai titoli di debito in valute diverse dall'euro, purché il relativo valore nominale unitario, alla data dell'emissione, sia inferiore a 1 000 EUR, a meno che tale valore sia molto vicino a 1 000 EUR;"*;

2) *l'articolo 8 è così modificato:*

a) *al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*"b) gli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 100 000 EUR.";*

b) *è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"4. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli articoli 4, 5 e 6 non si applicano agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea prima del ...\*, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione;*

---

*\* GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.";*

3) *all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

*"3. Se sono invitati ad un'assemblea soltanto i possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario ammonta a almeno 100 000 EUR, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro il cui valore nominale unitario è almeno equivalente a 100 000 EUR alla data di emissione, l'emittente può scegliere come sede dell'assemblea qualsiasi Stato membro, purché tutti gli strumenti e informazioni necessari per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato membro.*

*L'opzione di cui al precedente comma si applica altresì ai possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea prima del ...\*, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione, sempre che tutti gli strumenti e le informazioni necessari a consentire a tali possessori di esercitare i loro diritti siano messi a disposizione negli Stati membri dall'emittente;*

---

*\* GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.";*

4) *all'articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

***"6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualora i valori mobiliari il cui valore nominale unitario ammonti a almeno 100 000 UR o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, sia almeno equivalente a 100 000 EUR alla data di emissione, siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate al pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o della persona che ha chiesto tale ammissione, senza il consenso dell'emittente.***

***La deroga di cui al comma precedente si applica altresì ai titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri prima del ...\*, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione;***

---

***\* GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva. "***

### Articolo 3 Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [***diciotto*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### Articolo 4 Revisione

***Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione ne valuta l'attuazione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione e gli effetti delle norme, compresa la responsabilità, per quanto riguarda la nota di sintesi comprendente le informazioni essenziali, l'impatto dell'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) sulla tutela dei dipendenti, il regime informativo proporzionato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere e) e g), nonché la pubblicazione elettronica dei prospetti di cui all'articolo 14 e riesamina l'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto ii), in relazione alla limitazione della determinazione dello Stato membro per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di valore nominale inferiore a 1 000 EUR, per valutare se tale disposizione debba essere mantenuta o soppressa. La Commissione valuta inoltre la necessità di rivedere la definizione dell'espressione "offerta pubblica", e di definire "mercato primario" e "mercato secondario" e, al riguardo, chiarisce pienamente i rapporti fra la presente direttiva e le direttive 2004/109/CE e 2003/6/CE. In seguito a tale valutazione, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte di modifica della presente direttiva.***

Articolo 5  
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6  
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*